N° 2982/17 R.G.T.

N° 11960/16 **R.G.N.R.**

Data di irrevocabilità
- 9 MAR. 2019
Data estratto esecutivo

Comunicata al P.G. il 21.02.2019

N° 463/19 Reg. Sent8

depositata0 il 14/02/2019

n._____ Camp.Pen.

n._____repertorio

Redatta scheda il _____

Comunicata al P.M. il

TRIBUNALE DI LECCE

I^ SEZIONE PENALE

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice ***Dott. Stefano SERNIA*** - alla pubblica udienza del 14/02/2019 ha pronunziato e pubblicato la seguente

SENTENZA

con motivazione contestuale nei confronti di:

a nata a l , e residente ed

eletto domicilio in

Presente

Difesa di fiducia dall'Avvocato Alfredo Lonoce. Presente, del foro di Lecce

IMPUTATO

VEDI ALLEGATO

Con l'intervento del P.M. Dott. Anna Murianna - V.P.O. le parti hanno concluso: come da **verbale di udienza del 14/02/2019.**

IMPUTATA

del reato di cui agli artt. 81, 2° comma, 624, 625 n. 2) c.p. perché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso al fine di procurarsi un profitto , si impossessava di energia elettrica che sottraeva per complessive 26.646 Kwh alla società ENEL Servizio Elettrico per il periodo dal 27.9.2011 al 25.9.2016 ; con l'aggravante del mezzo fraudolento e della violenza sulle cose consistiti nel manomettere il contatore , rompendo la vite di fissaggio frontale ed intervenendo in modo tale da ridurre la registrazione dei consumi di circa il 45%.

Reato commesso in . . . . dal 27.9.2011 al 26.9.2016 (data della verifica).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'udienza del 21.12.2017, presente l'imputata, le parti hanno concordato l'acquisizione ed utilizzazione, ai fini della decisione, del p.v. di verifica redatto dal tecnico dell'ENEL intervenuto in loco, nonché della relazione di CT. compiuta da tecnico nominato dalla difesa; all'udienza del 14.02.2019 il processo è stato quindi destinato all'assunzione dei tre testi richiesti dalla difesa ed alla discussione. Le parti hanno infine concordato per l'escussione del solo CT di parte, e si è quindi proceduto alla discussione.

Dalla lettura del p.v. di verifica risulta che il tecnico dell'ENEL ebbe a rilevare la manomissione della calotta esterna del contatore, atteso che le viti di fissaggio risultavano essere state danneggiate, ed erano rotti i tenoni di fissaggio posteriori; sottoposto a controllo il funzionamento del contatore, questo era risultato registrare il 40% circa in meno di consumi rispetto ad un contatore campione utilizzato dal verificatore.

Conformemente a quanto osservato anche dal CT della difesa, va però rilevato che non risultava accertato quale fosse stato l'accorgimento fraudolento che avesse causato il malfunzionamento del contatore, che evidentemente si faceva derivare per via intuitiva da un non meglio precisato intervento manipolatore di cui l'effrazione del contatore era traccia ritenuta inequivoca.

E' norma di esperienza giudiziale, emersa nella trattazione di una molteplicità di processi per questo genere di reati, che i ocntato di dell'ENEL contengono ormai un software che non solo permette la rilevazione e comunicazione istantanea dei consumi a distanza, ma anche la immediata rilevazione di eventuali alterazioni della calotta, quali eventi di allarme relativi a probabili condotte fraudolente in atto.

Ciò posto, appare irrealistico ipotizzare e contestare una sottrazione di energia elettrica conseguente ad una manomissione del contatore – che avrebbe dovuto immediatamente essere rilevata dal software di allarme - che abbia avuto luogo per sei anni, senza che l'ENEL nulla rilevasse.

Con questa premessa, appaiono condivisibili le osservazioni della memoria difensiva, che contesta l'ipotesi della alterazione del funzionamento del contatore, ritenendo la manomissione della calotta un indizio insufficiente, e la verifica con contatore campione indizio altrettanto equivoco ove non risulti – come non risulta – per quanto tempo detta verifica sia stata protratta, e non vi sia garanzia che la verifica sia stata operata garantendo che - nei due momenti di annotazione del consumo, quello operato col contatore manomesso e quello registrato con quello campione – fossero in funzione gli stessi apparati assorbitori di energia elettrica. Inoltre, si osservava che il contatore "normale" non registra i consumi in loco, ma invia un flusso dati all'esterno, realizzando così la condizione per un'anomalia di trasmissione delle apparecchiature in funzione.

Ribadita l'anomalia di un 'ipotesi delittuosa che postuli una sottrazione fraudolenta di energia protratta dal 2011 al 2016 senza intervento dell'ENEL, tale anomalia appare poi tanto più rilevante ove si consideri come non risulti che fossero i contatori dell'ENEL siano soggetti a verifiche periodiche circa il loro corretto funzionamento.

Infine, l'abitazione dell'imputata è in aperta campagna; il contatore è accessibile perché ad essa esterno; vi sono abitazioni immediatamente confinanti; non è nemmeno possibile escludere un

allaccio abusivo ad opera di terzi, o altro mezzo fraudolento, estraneo alla volontà dell'imputata, non essendosi verificata se essa risiedesse stabilmente in loco.

A parità di formule dubitative, quella di assoluzione più favorevole è perchè il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visto l'art. 530 cpv cpp assolve [redacted] dal reato ascrittole perché il fatto non sussiste.

Lecce, il 14.02.2019

IL GIUDICE
Dott. Stefano SERNIA

14.2.2019

IRREVOCABILE
IL - 9 MAR. 2019
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dr. Vito Antonio CONTE